

## ***Avv. Fabio Funeroli***

*Patrocinio presso la Corte di Cassazione,  
il Consiglio di Stato e le altre giurisdizioni superiori  
Studio Legale Associato CANTORE & SARNELLI  
Via Cesario Console, 3 - 80132 - NAPOLI  
tel. 081 7644557 - 7645526 - 7645622 - fax 081 7646417  
fabiofuneroli@libero.it - fabiofuneroli@avvocatinapoli.legalmail.it*

### **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

#### **DEL LAZIO - ROMA**

#### **RICORSO**

**Nell'interesse:** della Sig.ra **Francesca SILVESTRO** (Cod. Fisc. SLVFNC79R44E396M), nata a Lacco Ameno (NA) il 4.10.1979 e residente in Barano d'Ischia (NA), alla Via Cirillo n. 2, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Fabio Funeroli (Cod. Fisc. FNRFBFA80E07F839C – Fax 081/7646417 – Posta Elettronica Certificata **fabiofuneroli@avvocatinapoli.legalmail.it**) con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Giacomo Puccini n. 9 (Avv. Alessandra Gentile);

**- ricorrente**

**Contro:** il **Ministero dell'Istruzione** (Cod. Fisc. 80185250588), l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (Cod. Fisc. 97248840585), l'**Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma** (Cod. Fisc. 80190390585), in persona dei rispettivi legali rapp.ti *p.t.* domiciliati per la carica presso le rispettive sedi legali, rapp.ti e difesi, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato (Cod. Fisc. 80224030587) presso i cui Uffici sono elett.te dom.ti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

**- resistenti**

#### **avverso e per l'annullamento, previa sospensiva,**

**A)** *nei limiti dell'interesse della ricorrente*, della Disposizione prot. n. U.0027991 del 30.8.2022 (**all. 1**) con la quale il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, ha pubblicato le Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Roma del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I<sup>^</sup> e II<sup>^</sup> grado e del personale educativo, valevoli per l'a.s. 2022/2023, ed in particolare, *per quanto di interesse*, della graduatoria relativa alle Scuole Secondarie di primo e secondo gradi, II fascia, cat. B019 (**all. 2**);

- B)** *conseguentemente*, degli eventuali atti di convocazione ed assunzione dei docenti e di stipula dei relativi contratti individuali, qui dovendosi prudenzialmente intendere gravate le nomine *medio tempore* pubblicate (**all. 3**);
- C)** del *silenzio* serbato dall'Amministrazione sui reclami con relative istanze di rettifica in autotutela della graduatoria definitiva pubblicata il 5.8.2022 (reclamo 8.8.2022) e ripubblicata il 30.8.2022 (reclami 5.9.2022 e 8.9.2022), nessuno di essi esitato;
- D)** ove occorra ed in via subordinata e nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 (**all. 4**) e relativi criteri per l'attribuzione di punteggi (**all. 5**), ove interpretati in senso sfavorevole alla posizione della ricorrente;
- E)** di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, precedente, connesso, conseguente e/o collegato a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, anche se non cognito, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti, ivi compresa la “*verifica effettuata in via amministrativa dalle istituzioni scolastiche delegate sulle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, operata attraverso la piattaforma predisposta dal M.I.*”, il D.D. prot. 27157 del 5.8.2022 (**all. 6**) con cui è stata approvata e pubblicate la Graduatoria provvisoria di interesse della ricorrente (**all. 7**);

**nonché per l'accertamento**

del diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio aggiuntivo (13,50 punti) per certificazioni informatiche (1,50 punti) e per servizio prestato presso le scuole statali sulla specifica classe di concorso (12 punti), tale da determinare punti 43,00 e non già punti 29,50 come assegnati, con ordine al Ministero di provvedere *ad horas* alla modifica della graduatoria definitiva.

**FATTO**

Con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022, costituente *lex specialis*, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del

personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo.

La ricorrente ha partecipato al bando presentando in data 28.5.2022 la relativa domanda (**all. 8**) per l'inserimento nella provincia di Roma, classe di concorso B019 (graduatoria provinciale di seconda fascia ITP), corredata dalle previste certificazioni dei titoli, tra cui quelli informatici (**all. 9**), e dei contratti individuali di lavoro presso le scuole statali sulla specifica classe di concorso (**all. 10**), comportanti l'attribuzione di punteggi ulteriori ai fini dell'utile inserimento in graduatoria.

In data 5.8.2022 veniva pubblicata la graduatoria definitiva ove alla ricorrente, classificata alla posizione 457, veniva attribuito il punteggio di 29,50 che non teneva conto, però, dei titoli per certificazioni informatiche (punti 2,00 invece di 0,50) e per aver prestato servizio nelle scuole statali sulla specifica classe di concorso (punti 12 in luogo di 0).

Per tale ragione, l'istante presentava reclamo in data 8.8.2022 (**all. 11**) chiedendo l'aggiornamento della posizione in graduatoria, ma l'Amministrazione non forniva alcun riscontro lasciando inesitata la richiesta.

Sopravvenivano, poi, gli atti impugnati con i quali il Ministero, in data 30.8.2022, ripubblicava la graduatoria definitiva nella quale la ricorrente è stata collocata alla posizione 460, sempre con il punteggio di 29,50.

In data 5.9.2022 (**all. 12**) e 8.9.2022 (**all. 13**), quindi, la ricorrente, a mezzo del proprio legale di fiducia, trasmetteva al Ministero ulteriori reclami con diffida alla attribuzione del giusto punteggio spettante, ma anche queste ultime sono state radicalmente ignorate dall'Amministrazione, profilandosi necessitata la presente impugnativa.

## **DIRITTO**

- 1. Erronea interpretazione ed applicazione del bando di concorso (art. 8).  
Illegittimità della mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo.  
Violazione della tabella A6, voci B.17 e C.1.a.  
Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erronea motivazione.**

Come già segnalato purtroppo senza esito all'Amministrazione, alla ricorrente non sono stati attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi rispetto a quello assegnato di 29,50, per come rivenienti *materialiter* dalla tabella di valutazione:

- 1,50 per possesso di certificazioni informatiche, avendo ricevuto il solo punteggio di 0,50 pur essendo in possesso di 4 certificazioni, ciascuna delle quali comportante il soprannumero di 0,50 (cfr. voce B17 tabella titoli valutabili);
- 12 per aver prestato servizio presso scuola statale per (**oltre**) un intero anno (dal 5.10.2021 al 7.7.2022 presso l'Istituto Niccolini Volterra) con titolo corrispondente alla classe di concorso (cfr. voce C.1.a. tabella titoli valutabili).

Trattasi di *vulnus* che inficia in radice la procedura di valutazione posta in essere dal Ministero e che comporta una gravissima ed apprezzabile lesione della posizione giuridica della ricorrente che, infatti, se fosse stata destinataria della corretta attribuzione del punteggio ad essa spettante (43), **si troverebbe allo stato collocata in posizione 189 e non già 460**, verosimilmente prossima alla convocazione anche in ipotesi di scorrimento.

Il motivo di ricorso è assorbente e se ne chiede, quindi, accoglimento integrale.

\* \* \* \* \*

**2. Violazione artt. 21 *quinquies* e *nonies* L. 241/90. Omesso riscontro ai reclami ed alle istanze di modifica delle graduatorie. Difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio di buona fede e di tutela dell'affidamento. Violazione del principio di consequenzialità dell'azione amministrativa.**

Come anticipato in premessa, la ricorrente ha inoltrato al Ministero ben tre reclami con i quali ha specificamente evidenziato le ragioni sottese alla istanza di rettifica della graduatoria, tenuto conto della omessa attribuzione di un extra-punteggio spettante per titoli di enorme rilevanza, pari a 12, che ad oggi avrebbe verosimilmente consentito alla ricorrente di essere già chiamata in servizio.

L'Amministrazione ha ritenuto di adottare una condotta di ingiustificabile silenzio lasciando inesitate le legittime e fondate richieste della ricorrente, in violazione palese e conclamata degli artt. 21 *quinquies* e *nonies* L. 241/90 ma anche delle disposizioni della *lex specialis* (cfr. in particolare art. 8) che hanno comunque previsto uno scrutinio istruttorio "*dinamico*" e caratterizzato anche dalla utile compartecipazione degli aspiranti.

Tale silenzio, in ogni caso, costituisce violazione palese dell'affidamento riposto dalla ricorrente sulla corretta attribuzione del punteggio spettante, **siccome comprovato da emergenze di pubblica evidenza** (contratti individuali di lavoro con istituti pubblici ed attestazioni di organismi certificati).

Il contegno del Ministero è, quindi, certamente censurabile ai sensi dell'art. 97 Cost. sotto il profilo della buona fede e della necessaria consequenzialità dell'azione amministrativa, atteso che, come statuito dalla Suprema Corte, nei rapporti tra la P.A. ed i consociati deve ritenersi cogente il rispetto del principio dell'affidamento, in base al quale quando la Pubblica Amministrazione enunci, nelle forme della pubblica evidenza, l'attivazione di procedimenti volti ad incidere sulla sfera giuridica dei consociati destinatari e faccia così sorgere, con i propri atti, il ragionevole convincimento della adozione degli atti consequenziali, essa è tenuta, nel rispetto della legalità, della buona amministrazione, del giusto procedimento, della correttezza e della buona fede, a dare seguito effettivo alle volontà enunciate con la adozione degli atti conclusivi.

E' di tutta evidenza, quindi, sotto questo profilo, la ulteriore violazione da parte dell'Amministrazione del principio del giusto procedimento e dei doveri che le impongono la tutela dell'affidamento che deve trovare rigorosa osservanza nei procedimenti che producono effetti limitativi delle situazioni giuridiche soggettive sulle quali il procedimento medesimo è destinato ad incidere.

Non v'è dubbio che, anche nel diritto amministrativo, il principio di buona fede e di tutela dell'affidamento ha assunto *“successivamente alla entrata in vigore della Costituzione repubblicana ... natura di principio costituzionale non scritto”* (S. Cassese, Trattato di Diritto Amministrativo, Tomo II, p. 969, Milano, 2000) che oggi la giurisprudenza fa rientrare nell'art. 97 Cost.

La Suprema Corte ha infatti osservato che *“Con riferimento al principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica – quale elemento essenziale dello Stato di diritto, ancorato dalla Corte Costituzionale al principio di “egualianza dinanzi alla legge, “sub specie” del rispetto del canone della ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 1, Cost. – il principio stesso, mutuato da quelli civilistici della buona fede e dell'affidamento incolpevole nei rapporti fondati sulla autonomia privata, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce un preciso limite all'esercizio sia dell'attività legislativa, sia dell'attività amministrativa ...”* (Cass. Civ., Sez. Trib., 10.12.2002, n. 17576).

## ISTANZA CAUTELARE

Si chiede che l'Ecc.mo T.A.R. adito, nelle more della definizione del presente giudizio, voglia sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e delle eventuali nomine e/o assunzioni in servizio e/o dei contratti di lavoro *medio tempore* stipulati dall'Amministrazione in dispregio della reale posizione in graduatoria spettante alla ricorrente che, si ricorda, dovrebbe essere in posizione 189 e non già 460.

Il *fumus boni iuris* è ravvisabile *ictu oculi* nei motivi di ricorso e nella documentazione prodotta a corredo, di inequivocabile significato e nella quale si rileva, *illico et immediate* e senza necessità di approfonditi scrutini istruttori, la denunciata abnormità e la evidente illogicità manifesta della omessa valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e della conseguente mancata attribuzione del relativo punteggio.

Quanto al *periculum in mora*, esigenze di certezza giuridica, di corretto funzionamento dell'Amministrazione e del più valido contingentamento di pubblici impiegati secondo i canoni di meritevolezza ed adeguata preparazione, suggeriscono di sospendere immediatamente il rapporto di lavoro instaurato con eventuali controinteressati in attesa della definizione del giudizio, allo scopo di non alimentare e/o consolidare aspettative o rendite di posizione poggiate su provvedimenti prodromici palesemente illegittimi e, quindi, ineluttabilmente destinati ad essere travolti da pronuncia demolitoria.

\* \* \* \* \*

Atteso il potenziale interessamento di tutti (i numerosissimi) soggetti presenti nella graduatoria definitiva con il rischio connesso di sua modifica, si chiede all'Ecc.mo Collegio di autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma IV, C.P.A.

**P.Q.M.**

la Sig.ra **Francesca SILVESTRO**, *ut supra* rapp.ta, dom.ta e difesa, ferma la valutazione riservata all'Ecc.mo Collegio circa la possibilità di autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma IV, C.P.A., rassegna le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- *in sede cautelare*, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, sussistendo tanto il *fumus boni iuris* quanto il *periculum in mora*, ordinando all'Amministrazione di attribuire alla ricorrente il punteggio aggiuntivo di 13,50 e di collocarla dunque in graduatoria alla posizione 189

- con il corretto punteggio di 43, sospendendo l'efficacia dei contratti di assunzione in servizio se *medio tempore* stipulati;
- **nel merito**, accogliere il ricorso e, pertanto, annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati, accertando il diritto della Sig.ra Francesca SILVESTRO di conseguire il punteggio aggiuntivo pari a 13,50, con conseguente condanna delle competenti Amministrazione intimate, ognuna per quanto di propria spettanza, all'inserimento del nominativo della ricorrente nel posto di sua spettanza (189) e con il corretto punteggio (43), previa modifica della graduatoria, all'esito dell'attribuzione del nuovo punteggio e all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale diritto.

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge.

Allegati:

1. Disposizione prot. n. U.0027991 del 30.8.2022;
2. graduatoria definitiva cat. B019 ripubblicata il 30.8.2022;
3. nomine *medio tempore* operate dal Ministero;
4. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022 (bando – *lex specialis*);
5. tabella A/6 dei titoli valutabili;
6. D.D. prot. 27157 del 5.8.2022;
7. graduatoria definitiva pubblicata il 5.8.2022;
8. domanda di partecipazione 28.5.2022;
9. certificazione titoli informatici;
10. contratti individuali di lavoro presso istituti pubblici;
11. reclamo 8.8.2022;
12. reclamo 5.9.2022;
13. reclamo 8.9.2022.

Trattandosi di materia afferente al pubblico impiego, il contributo unificato è versato nella misura di Euro 325,00.

**Comunicazioni:** Fax: 081/7646417

PEC: [fabiofuneroli@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:fabiofuneroli@avvocatinapoli.legalmail.it)

Napoli 28 ottobre 2022

Avv. Fabio Funeroli